

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 14 settembre 2011 — Hecq/Commissione**

(Causa F-47/10) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Malattia professionale — Artt. 73 e 78 dello Statuto — Regolarità del parere della commissione medica — Diniego di riconoscere l'invalidità permanente parziale)*

(2011/C 362/40)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. J.-L. Fagnart)

**Oggetto**

La domanda di annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell'invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.

**Dispositivo**

- 1) Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all'annullamento delle decisioni della Commissione europea 7 settembre 2009, per la parte in cui pongono a carico del sig. Hecq le spese e gli onorari del medico da lui scelto per rappresentarlo in seno alla commissione medica nonché la metà delle spese e degli onorari del terzo medico della commissione medica, designato di comune accordo.
- 2) Le conclusioni volte all'annullamento delle decisioni 7 settembre 2009, nella parte in cui esse negano il riconoscimento al sig. Hecq di un tasso di invalidità permanente, sono respinte in quanto infondate.
- 3) Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seduta Plenaria) 27 settembre 2011 De Nicola/BEI**

(Causa F-55/08 DEP)

*(Funzione pubblica — Procedura — Liquidazione delle spese — Spese ripetibili — Spese indispensabili — Onorari versati da un'istituzione al proprio avvocato — Obbligo per un ricorrente rimasto soccombente di sopportare tali onorari — Principio della parità di trattamento — Tutela giurisdizionale effettiva — Presupposti)*

(2011/C 362/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentante: sig.ra F. Martin, agente, assistita dall'avv. A. Dal Ferro)

**Oggetto**

Domanda diretta a ottenere la liquidazione delle spese presentata dalla convenuta a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F-55/08.

**Dispositivo**

L'ammontare delle spese ripetibili da parte della Banca europea per gli investimenti nella causa F-55/08, De Nicola/BEI, è fissato in EUR 6 000.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 12 settembre 2011 — Cervelli/Commissione**

(Causa F-98/10) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di dislocazione — Domanda di riesame — Fatti nuovi e sostanziali — Ricorso manifestamente irricevibile)*

(2011/C 362/42)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: F. Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. R. García-Gallardo Gil-Fournier e M. Arias Díaz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: MM. J. Currall e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

La domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione recante diniego di concedere alla ricorrente l'indennità di dislocazione.